



CH-3003 Berna

UFAS; Stn

POST CH AG

Agli

- **Associazioni mantello dei fornitori di prestazioni mediche**
- **Associazioni mantello degli assicuratori malattia**

Incarto: BSV-D-B6653401/232
Berna, 30 novembre 2021

Modifiche all'ordinanza sulle infermità congenite (nOIC-DFI) a partire dal 1° gennaio 2022

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito della revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; "[ulteriore sviluppo dell'AI](#)") adottata dal Parlamento il 19 giugno 2020, l'elenco delle infermità congenite è stato completamente aggiornato. Le relative disposizioni d'applicazione sono state adottate dal Consiglio federale il 3 novembre 2021. L'ulteriore sviluppo dell'AI entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Fino ad ora, la LAI non conteneva alcun criterio in base al quale includere nella lista delle infermità congenite una determinata infermità. Con l'ulteriore sviluppo dell'AI, i requisiti per il riconoscimento di un'infermità congenita sono stati codificati a livello di legge (art. 13 nLAI). I criteri per l'inclusione di una determinata infermità nell'elenco delle infermità congenite sono ora fissati nell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).

L'elenco delle infermità congenite è stato interamente aggiornato. Il nuovo elenco, basato su una consultazione delle società mediche interessate, è il frutto della collaborazione di un ampio gruppo di accompagnamento. Per esempio sono state stralciate dall'elenco le infermità congenite che al momento dell'introduzione della LAI (1960), erano ancora potenzialmente mortali e che oggi possono essere curate con un singolo intervento. Viceversa, vi sono state inserite le infermità congenite che causano problemi più gravi, in particolare le malattie rare.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Effingerstrasse 20
3003 Berna
<https://www.bsv.admin.ch>



Le modifiche dell'ordinanza sulle infermità congenite (OIC-DFI dal 2022) incidono direttamente sui diritti degli assicurati e dunque sull'obbligo di versare prestazioni dell'assicurazione invalidità. In questo contesto è determinante se le prestazioni accordate in relazione a infermità congenite siano classificate come prestazioni singole o durevoli. Singole operazioni accordate nel quadro di un'infermità congenita riconosciuta sono classificate come prestazioni singole. Per le terapie disposte nel quadro di un'infermità congenita riconosciuta, la classificazione quale prestazione singola o durevole dipende dall'orizzonte temporale disposto nel singolo caso. In linea di massima, per le terapie si può però supporre che in caso di dubbio vadano classificate come prestazioni singole. A seconda che le prestazioni accordate siano singole o durevoli, la revisione dell'ordinanza ha ripercussioni differenti. Sebbene con la revisione della legge venga meno la base legale sia per le prestazioni durevoli che per quelle singole, l'obbligo di prestazione termina solo per le prestazioni durevoli alla data di entrata in vigore della modifica della legge. Nel caso di prestazioni singole che sono state concesse secondo il vecchio diritto, l'AI è tenuta a pagare le prestazioni fino alla fine della durata delle prestazioni concesse.

Trattamento concreto delle modifiche dell'elenco delle infermità congenite

La nuova ordinanza del DFI sulle infermità congenite (OIC-DFI) e il relativo commento sono allegati alla presente lettera. Una tabella comparativa dell'attuale (OIC) e del nuovo (OIC_DFI) elenco delle infermità congenite è allegata. Per il trattamento concreto dei casi che sono interessati dal diritto transitorio sono rilevanti i seguenti aspetti. In primo luogo, se il diritto a prestazioni dell'AI per il trattamento dell'infermità congenita esisteva già prima della modifica della legge. In secondo luogo, se si tratta di una prestazione durevole (o di una «situazione duratura ai sensi della sentenza del Tribunale federale DTF 147 V 308) o di una prestazione singola.

I provvedimenti sanitari che rappresentano prestazioni singole non sono problematici. Se il diritto a una prestazione singola esisteva già nel 2021, questi saranno rimborsati dall'AI fino al loro completamento e dal 1° gennaio 2022 non ci sarà un cambiamento di chi assume i costi.

Nel caso delle prestazioni durevoli, invece, ci sarà un cambio a livello di chi assume i costi a partire dal 1° gennaio 2022. Se il diritto a una prestazione durevole esisteva già nel 2021 e viene meno con l'entrata in vigore della nuova ordinanza sulle infermità congenite, l'assicurato (ed eventualmente anche i fornitori di prestazioni) viene informato dall'ufficio AI competente prima della soppressione delle prestazioni. L'assicurato sarà invitato a contattare la sua assicurazione malattia. L'obbligo di prestazione dell'assicurazione malattia inizia il 1° gennaio 2022 e essa verifica il diritto secondo le disposizioni legali applicabili.

Sia per le prestazioni singole che per quelle durevoli, le persone assicurate con un'infermità congenita per le quali il diritto è sorto ancora nel 2021 e ha subito una modifica a causa dell'ulteriore sviluppo dell'AI, devono continuare a annunciarsi presso l'ufficio AI competente. Fino al 31.12.2021, il diritto a prestazioni dell'AI si basa sull'articolo 2 OIC valido fino a questa data. Il diritto inizia con l'inizio dei provvedimenti sanitari, al più presto a nascita completata. Se il diritto sorge solo nel nuovo anno, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è responsabile e non c'è bisogno di annunciarsi presso l'ufficio AI competente.

Per quanto riguarda le infermità congenite la cui presa a carico passa dall'AOMS all'AI (vale a dire ammesse nell'elenco delle infermità congenite) va precisato che gli assicurati devono assolutamente presentare richiesta di prestazioni dell'AI.

Vi chiediamo di portare questa lettera informativa all'attenzione dei vostri membri.

Se avete domande, potete contattare le seguenti persone:

- Serge Brélaz, responsabile delle prestazioni in natura e in denaro, tel. +41 58 464 79 37, serge.brelaz@bsv.admin.ch
- Nikos Stamoulis, vice responsabile delle prestazioni in natura e in denaro, tel. + 41 58 462 91 50, nikospavlos.stamoulis@bsv.admin.ch

Cordiali saluti

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Stefan Ritler
vicedirettore

Corinne Zbären-Lutz
sostituta del capo dell'ambito AI